

Prot. 6195
DEL 02/09/2025



CITTÀ DI MODUGNO
(Area Metropolitana di Bari)

Servizio 6 – Avvocatura, Contenzioso e Ufficio Personale

Al dipendente matr. n. 2185

e, p.c.

Al Responsabile del Servizio 8

SEDE

NOTA DI SERVIZIO

**Fruizione dei permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, legge n. 104 del 1992 (dipendente n. 2185).
Riscontro istanza prot. n. 0040509 del 2025.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6

Vista

l'istanza prot. n. 0040509 del 2025 per la fruizione, al fine di fornire assistenza a parente di primo grado, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

Dato atto

che la disciplina generale dei permessi richiesti è finalizzata alla tutela particolare del lavoratore e della sua famiglia, in considerazione degli obiettivi sociali perseguiti dalla legge, costituendo misure a favore della protezione della salute psico-fisica della persona disabile, quale espressione di un diritto fondamentale dell'individuo, tutelato dall'art. 32 della Costituzione repubblicana;

Visto

il verbale della competente Commissione medica (trasmesso con l'istanza prot. n. 0040509 del 2025) di accertamento "non rivedibile" della grave situazione d'invalidità del parente di primo grado del dipendente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 104 del 1992 e del D.L. 90/2014, art. 25, comma 6-bis, introdotto dalla L. 114/2014, soggetto escluso da revisione;

Richiamato:

- l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 in base al quale «*il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona*



CITTÀ DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Servizio 6 – Avvocatura, Contenzioso e Ufficio Personale

con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su istanza, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile, di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo o il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti»:

- *il vigente art. 33, comma 1, CCNL Funzioni Locali 2016-2018, il quale stabilisce che: «i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili»;*

Considerato

che la vigente normativa prevede, altresì, l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi e l'obbligo per le amministrazioni di trasmettere al dipartimento della Funzione Pubblica i nominativi dei dipendenti che usufruiscono dei permessi in questione e dei familiari assistiti ed, infine, la decadenza dal diritto alle agevolazioni in questione, nel caso venga accertata l'insussistenza o vengano meno le condizioni richieste per la legittima fruizione delle agevolazioni stesse;

Dato atto

che, in particolare, l'istanza prot. n. 0040509 del 2025 contiene, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le seguenti dichiarazioni rese dal dipendente:

- *«di essere parente di primo grado di soggetto in situazione di grave disabilità» (come da documentazione allegata in atti);*
- *«di essere consapevole che le agevolazioni sono uno strumento assistenziale e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno, morale oltre che giuridico, a prestare effettivamente opera assistenziale»;*
- *«di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'Amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopporta solo per l'effettiva tutela del disabile»;*
- *«di essere consapevole dell'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la variazione o la perdita della legittimazione alle agevolazioni in oggetto»;*

Visto:



CITTÀ DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Servizio 6 – Avvocatura, Contenzioso e Ufficio Personale

- l'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il quale dispone che: *«nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali, le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici»;*
- l'art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 s.m.i., il quale dispone che: *«nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro»;*

Ritenuto

di riconoscere, pertanto, al dipendente matr. n. 2185, sulla base della documentazione presentata e dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione di tre giorni di permesso mensili previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e s.m.i., utilizzabili anche ad ore, nei limiti del vigente art. 33, comma 5, CCNL Funzioni Locali 2016-2018.

Tanto premesso,

SI DISPONE

- 1) di **prendere atto** e di **riconoscere**, per i motivi suddetti, al dipendente matr. n. 2185, in servizio presso questo Ente, come lavoratore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, i requisiti per la concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- 2) di **riconoscere**, in particolare, al dipendente matr. n. 2185 i benefici previsti per la fruizione di tre giorni mensili di permessi retribuiti, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero anche ad ore, nel limite massimo stabilito dal vigente art. 33, comma 5, del CCNL 2016-2018;
- 3) di **onerare** il dipendente matr. n. 2185 a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui possa derivare la modifica o la decadenza del diritto alle agevolazioni, in conformità agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- 4) di **demandare** al Servizio 6 ogni adempimento di competenza amministrativa, tra cui l'inserimento del presente provvedimento gestionale, ex-art. 5, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001 e s.m.i., nel fascicolo personale del dipendente *de quo* e di procedere alle comunicazioni *ex lege*;
- 5) di **demandare** al Servizio 7 ogni eventuale adempimento di competenza, anche contabile, ai fini del presente provvedimento;



CITTÀ DI MODUGNO

(Area Metropolitana di Bari)

Servizio 6 – Avvocatura, Contenzioso e Ufficio Personale

- 6) di **precisare** che il presente provvedimento non è oggetto di pubblicazione in Albo pretorio e Amministrazione Trasparente, essendo un atto a carattere gestionale e privatistico inerente un rapporto di lavoro interno.

Modugno, 4 giugno 2025

L'Istruttore Amministrativo,
Dott. Giuseppe Monno (*firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del
D.Lgs 39/1993*)

Il Responsabile del Servizio 6
Avv. Cristina Carlucci
(*firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005*)